

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 172/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 221 pf 20/21 adottato nei confronti del Sig. Mauro BRESSAN e della società A.P.C. CHIONS avente ad oggetto la seguente condotta:

MAURO BRESSAN, Presidente e legale rappresentante della Società APC CHIONS all'epoca dei fatti, in violazione dell'art. 32, comma 5 del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione alle indicazioni previste nel C.U. n. 119 – punto 5 - s.s. 2020/2021 – Dipartimento Interregionale – LND, pubblicato in Roma il 30/06/2020, per non aver presentato originale della fidejussione e per non aver adottato idonee misure volte all'effettuazione del predetto incumbente;

A.P.C. CHIONS, per responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per le violazioni ascritte al Sig. Mauro BRESSAN, Legale Rappresentante della società all'epoca dei fatti;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Mauro BRESSAN, in proprio e, in qualità di Presidente e legale rappresentante, per conto della società A.P.C. CHIONS;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 15 (quindici) giorni di inibizione per il Sig. Mauro BRESSAN e di €500,00 (cinquecento/00) di ammenda per la società A.P.C. CHIONS;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 23 NOVEMBRE 2020

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina